

N. R.G. 28/2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

(decreto di concessione del beneficio della esdebitazione -articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Relatore

nel giudizio camerale iscritto al n° 28 del ruolo generale dell'anno 2014 ha emesso il seguente

Decreto

visto il ricorso depositato il 23/02/2021 dalla sig.ra dichiarata fallita -
nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società
con sentenza di questo tribunale del
05/03/2014;

rilevato che il ricorso è stato depositato entro un anno dalla chiusura del fallimento, intervenuta con decreto depositato in data 26/02/2021;

vista la relazione del curatore e la successiva integrazione dalla quale risulta che: (a) la fallita ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo ed adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; (b) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; (c) ha consegnato al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante rapporti compresi nel fallimento; (d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti l'odierna richiesta; (e) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti; (f) non ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; (g) non ha fatto ricorso abusivo al credito; (h) non è stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per altri delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, né per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;

in forza di tale norma, anche “*il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento*”;

appare quindi chiaro l'intento del legislatore di disancorare la concessione dell'esdebitazione dal raggiungimento di un *quantum* minimo di soddisfazione dei creditori (tant'è che né l'art. 142 L.F., né l'art. 14-*quaterdecies* L. 372012 contengono rigide previsioni numeriche in tal senso), subordinandola invece ad una valutazione più ampia delle cause del *default* e del comportamento tenuto dal fallito in costanza di procedura;

tenuto quindi conto dei comportamenti collaborativi della fallita;

rilevato che la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per esdebitazione a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n° 181/08;

rilevato che il comitato dei creditori, nonostante sia stato interpellato dal curatore, non ha fatto pervenire parere contrario all'accoglimento del ricorso;

P.Q.M.

visti gli articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

I. concede a _____ (cod.fisc.: _____, nata a _____ il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Si comunichi al Curatore e da questi al creditori.

Parma, 13/10/2021

Il Giudice rel
dott. Irene Colladet

Il Presidente
dott. Antonella Ioffredi